

ALLEGATO D

SCHEMA DI CONTRATTO

**PER LA FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DEI PRODOTTI SOFTWARE ALFRESCO
DIGITAL BUSINESS PLATFORM – ENTERPRISE (UP TO 1,000 NAMED USERS, UP TO
16 CORES), PER LA DURATA DI 12 MESI – CIG A00D75B85B - CUI
F97345810580202300003.**

TRA

l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n.
181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella
persona della dott.ssa **Anna Rosa MARRA**, nata a Nocera Inferiore il 25/04/1965, in
qualità di sostituto del Direttore Generale e, per la carica, legale rappresentante p.t.
dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con decreto del Ministro
della Salute del 20 gennaio 2023, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 196 del 2022;

E

la _____, con sede legale in _____,
Codice Fiscale e Partita IVA _____, nella persona del Sig.
_____, nato a _____,
il _____, in qualità di legale rappresentante pro tempore munito dei
necessari poteri di firma.
(ovvero in caso di Procuratore:) in qualità di Procuratore di _____,
munito dei necessari poteri di firma giusta procura come espressamente citata
nelle *Premesse* del presente *Contratto*.

PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente

Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;

- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;

- *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario* indica _____, come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di Aggiudicatario della procedura per l'affidamento della fornitura della licenza d'uso dei prodotti software Alfresco digital business platform – enterprise (Up to 1,000 Named Users, up to 16 Cores), per la durata di 12 mesi – CIG A00D75B85B, e contraente del presente Contratto;

- *Procura*, indica la procura di conferimento dei poteri di firma al Sig. _____, conferita dal _____ in data _____, autenticata nella firma dal Notaio _____ di _____ in data _____, rep. n. _____, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 3, il 30 settembre 2010 al n. 4332 (solo in caso di firma del Contratto da parte di un Procuratore del Fornitore);

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o l'Aggiudicatario;

- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e l'Aggiudicatario;

- *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito prot. _____ del _____ e i relativi allegati, con la quale l'AIFA ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte nella procedura di acquisto per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto;

- *Offerta Economica*, indica l'Offerta Economica presentata dal *Fornitore* nel corso della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto per la fornitura oggetto del

presente Contratto;

- *Fornitura*, indica l'oggetto del presente Contratto di cui all'art. 2;

- *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione firmata dal Fornitore in merito in data _____, prot. n. _____;

- *Garanzia Definitiva* indica la polizza fidejussoria ovvero indicare assicurativa n. _____ emessa da _____ il _____ ovvero il deposito in contanti di € _____ in data _____ sul c/c AIFA;

- *Certificazioni/requisiti ai fini delle riduzioni della garanzia definitiva di cui all'art. 106 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023:*

_____ in data _____;

- *Polizza Assicurativa* n. _____ emessa da _____ il _____;

- n. _____ *Dichiarazioni di riservatezza* da parte di Imprese terze, indica la dichiarazione/i, firmata/e dal Fornitore in merito in data _____, prot. n. _____;

b) l'AIFA, con determina del Sostituto del Direttore Generale n. _____ del ____/____/____, ha indetto la presente procedura per un importo complessivo a base d'asta di euro 172.0000,00 (centosettantaduemila/00) oltre IVA;

c) l'AIFA, con determina n. _____ del _____ ha aggiudicato - mediante procedura negoziata tramite RdO su Me.PA. ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 1° aprile 2023 n. 36, avviata con Lettera di invito num. prot. _____/P del ____/____/____ - l'appalto per la fornitura della licenza d'uso dei prodotti software Alfresco digital business platform – enterprise (Up to 1,000 Named Users, up to 16 Cores), per la durata di 12 mesi;

d) all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dall'Aggiudicatario, è risultata infatti quella migliore secondo il criterio del minor prezzo;

e) con nota num. prot. _____ del ____/____/____, l'aggiudicazione veniva

regolarmente notificata agli interessati secondo quanto disposto dall'articolo 90

del D. Lgs. n. 36/2023 nonché tramite il sistema di e-Procurement del Me.Pa.;

f) l'*Aggiudicatario* ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023 e all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 con particolare riferimento al divieto di "pantouflage", il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da parte di AIFA ai sensi dell'art. 99 del del D. Lgs. n. 36/2023 mediante la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), mediante la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto* nonché Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di Prodotti (Allegato A al Bando MePA "Fornitura di Beni alle Pubbliche Amministrazioni").

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente *Contratto*, si richiamano le condizioni generali di contratto di cui all'Allegato A al Bando MePA predetto e tutti gli ulteriori documenti allegati al citato Bando (quali l'Allegato B Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l'Allegato C Patto di integrità, l'Allegato) nonché dalle condizioni particolari di contratto e dalla

Lettera di invito e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al *Contratto* sarà, inoltre, applicabile il D. Lgs. n. 36/2023 (in appresso per brevità anche "Codice"), la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti della procedura per l'affidamento dell'appalto per la fornitura oggetto del presente Contratto di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'*Aggiudicatario*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Con il presente Contratto l'AIFA affida al Fornitore, che accetta, l'appalto per la fornitura della licenza d'uso dei prodotti software Alfresco digital business platform – enterprise (Up to 1,000 Named Users, up to 16 Cores), con validità annuale.

2. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Aggiudicatario potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

Art. 3 – Durata del Contratto

1. Il presente *Contratto* avrà durata di dodici (12) mesi.

Le licenze dovranno essere attivate con decorrenza dal 19/11/ 2023, salvo diversa

indicazione di AIFA per una durata di 12 mesi e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

2. E' facoltà dell'AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

3. Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 120, comma 10 e comma 11 del Codice.

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo complessivamente previsto per la fornitura oggetto del presente *Contratto* e per l'intera durata dello stesso è pari a euro _____ (_____/__) oltre IVA, da corrispondersi dietro presentazione di regolare fattura.

2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle forniture da erogare. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi.

3. In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'*Affidatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.

4. Non é ammessa l'eventuale anticipazione del prezzo di cui all'art. 125 comma 1

del Codice, rientrando la fornitura *de qua* tra le previsioni di cui all'art. 33

dell'allegato II.14 al Codice-*(contratti di fornitura immediata o la cui erogazione non*

dipenda da un cronoprogramma)

5. L'emissione ed il pagamento della fattura sono subordinati alla piena conformità

della fornitura ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'AIFA

nonché al rilascio al termine del *Contratto*, del certificato di regolare esecuzione di

cui all'art. 50 del Codice.

Ai sensi dell'art. 50 comma 7 del Codice, il certificato di verifica di conformità è

sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del

procedimento.

Il **certificato di regolare esecuzione** è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data

di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

6. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011,

sussistendone le condizioni. Tuttavia, la corresponsione al *Fornitore contraente* del

corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia;

nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente Contratto si intenderà risolto di

diritto, salvo il diritto di AIFA al risarcimento del danno.

7. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale

dovrà necessariamente recare il relativo CIG A00D75B85B, essere intestata a:

Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 –

00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

L'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'applicazione del meccanismo dello

split payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto, le fatture dovranno

essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco

UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario le fatture

inviata con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella

“scissione dei pagamenti” non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate.

Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che

emettono in

- Reverse Charge;

- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell’editoria, il

regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;

- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette

ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l’Aifa il **Codice Univoco**

Ufficio di IPA è il seguente: UFE1TR. *[ovvero in caso di fornitore estero mettere: La*

fattura dovrà essere inviata tramite posta elettronica all’indirizzo:

salaposta@aifa.gov.it e per cc w.pellegrini@aifa.gov.it, specificando nell’oggetto il

nome del fornitore, il numero e la data della fattura; ovvero tramite invio postale

all’indirizzo: “Agenzia Italiana del Farmaco, Via del Tritone n. 181 – 00187 Roma”. In

caso di invio postale, per la data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo

AIFA.]

8. Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al

positivo riscontro da parte dell’Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo

gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato

entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

9. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente

bancario dedicato intestato all’ *Aggiudicatario* come espressamente indicato nella

dichiarazione citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, rilasciata dallo stesso,

sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale

vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

10. L' *Aggiudicatario* si impegna a rendere note all' *AIFA*, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l' *AIFA*.

11. L' *Aggiudicatario* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell' *Aggiudicatario* del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del contratto

1. Nello svolgimento del *Contratto*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell' *AIFA*, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare

tempestivamente all'AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere le proprie prestazioni con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'AIFA, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'erogazione della fornitura.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di erogazione della fornitura salvo specifica richiesta dell'AIFA.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna ad erogare una prestazione di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dal Settore ICT di AIFA, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'AIFA, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Affidatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali

fornitori di servizi complementari e/o accessori alle prestazioni dell'*Affidatario*.

8. Il luogo di consegna della fornitura è l'infrastruttura di Telecom Italia S.p.a. presso è ospitato il Virtual Data Center di produzione dell'AIFA. La fornitura dovrà essere effettuata anche in ambiente di collaudo ospitato presso l'infrastruttura di Almagora S.p.A.

Art. 6 – RUP e Responsabile Coordinatore

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 comma 7 del Codice, il Dott. Maurizio Trapanese è il RUP della presente procedura deputato a svolgere compiti e funzioni di direzione dell'esecuzione, come il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei *Servizi* il Sig. _____ il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi*, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei *Servizi* da parte del *Fornitore contraente*.

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente *Contratto*.

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'AIFA che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse

all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'AIFA per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza della predetta polizza, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Aggiudicatario* solleva l'AIFA da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza, la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

Art. 9 – Garanzia definitiva

1. All'atto della stipula, l'*Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante

la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*, secondo le modalità di cui all'art. 106 del Codice.

2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro _____ / _____ (_____ / _____), pari al 5 % del valore dell'appalto di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 106, comma 8 del Codice, per le percentuali ivi indicate.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 117, comma 5, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 117 del Codice, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di

quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'AIFA avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

Art. 10 – Penali

1. La licenza dovrà essere attivata entro il 19/11/2023 e dovrà decorrere da tale data, salvo diversa determinazione dell'AIFA. Sarà applicata una penale del 5 (cinque) per mille dell'importo di affidamento per ogni giorno di ritardo. Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvederà a recuperare l'importo sulla fattura ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

2. In ordine all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto saranno applicate altresì, a discrezione dell'AIFA, le penali contemplate nelle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato A al Bando MePA citato al precedente art. 1.

3. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto del *Contratto*, l'AIFA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. L'AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per

iscritto a mezzo pec. Il Fornitore contraente dovrà comunicare, parimenti a mezzo pec all'indirizzo procedure.gara@pec.aifa.gov.it, le proprie deduzioni ad AIFA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AIFA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'AIFA di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

7. Il Fornitore contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'AIFA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. In ogni caso, l'AIFA si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al Fornitore contraente i relativi costi.

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

1. L'AIFA ha la facoltà di recedere dal presente Contratto, nelle seguenti ipotesi:

a) l'AIFA potrà in qualunque momento recedere dal Contratto, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente Contratto nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al Fornitore contraente, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'AIFA potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione del presente *Contratto*, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Affidatario*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Aggiudicatario* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'AIFA ha diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

d) In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 123 del Codice e con le modalità ivi previste.

e) In caso l'*Aggiudicatario* sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero un soggetto di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'AIFA deve recedere dal *Contratto* nelle ipotesi indicate all'art. 68 comma 17 del Codice.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'AIFA.

3. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* ha diritto al pagamento della parte dei *Servizi* correttamente effettuati in base al *Contratto* fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso l'*Aggiudicatario* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto

previsto dall'articolo 1671 c.c..

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

1. L'AIFA avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'AIFA;
- b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;
- c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;
- d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;
- e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare, l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'*Aggiudicatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso

di reiterato inadempimento da parte dell'*Aggiudicatario* anche a uno solo

degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti

aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti

dell'*Aggiudicatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare

pubbliche previste dall'art. 94 e ss. del Codice, e dall'art. 53 comma 16-ter del

D. Lgs. 165/2001 nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e

regolamentare.

In particolare, l'inosservanza del divieto di "pantouflage" di cui all'art. 53

comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, comporta che i contratti conclusi e gli

incarichi conferiti dall'*Aggiudicatario* in violazione di quanto previsto dal

predetto comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto all'*Aggiudicatario* che li ha

conclusi o conferiti di contrattare con l'*AIFA* per i successivi tre anni con

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli

obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo

quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto

quanto in appresso indicato. In particolare l' *Aggiudicatario* dichiara di aver

preso visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* al link

<https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc> - di quanto disposto dal D.P.R.

16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici, nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso

dall'*AIFA* con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16 settembre

2019, e dal D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023 di modifica del predetto Codice di

comportamento.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'Aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'AIFA. In particolare, l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione del presente *Contratto*. In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 122 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito –

1. E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'*Affidatario* iniziale succeda, per

causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'*AIFA* non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'*AIFA* che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei *Servizi* oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la

massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'*AIFA* per le Imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, viene prodotto dall'*Aggiudicatario* all'atto della stipula.

4. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Aggiudicatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'*Aggiudicatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

5. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

6. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio

necessari a porvi rimedio, senza che l'Aggiudicatario possa opporvisi.

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del sostituto del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Anna Rosa Marra;

b) i dati personali trattati nell'espletamento dei *Servizi* connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. L' *Aggiudicatario* presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs.

n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.”, nonché dell’art. 32 della legge n. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.”. Pertanto, l’*Aggiudicatario* acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente *Contratto*.

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell’*Aggiudicatario* nei confronti del personale utilizzato per l’esecuzione del presente Contratto

1. L’ *Aggiudicatario* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all’*Aggiudicatario* da un regolare rapporto di lavoro stabile per l’intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

Art. 17 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l’esecuzione, la risoluzione e l’interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 18 – Imposta di bollo

1. Sono a carico dell’*Aggiudicatario* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare, il presente *Contratto* è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

L’*Aggiudicatario* fornirà prova dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo, che per il contratto di cui alla presente procedura sarà pari a euro 120,00 (centoventi), utilizzando il nuovo F24 ELIDE in base a quanto previsto dall’art 18, comma 10, del decreto legislativo n. 36/2023 e dall’art. 3 dell’Allegato I.4 allo stesso decreto.

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F24 ELIDE, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi dell'*Aggiudicatario* (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, Codice fiscale);

- dei dati identificativi di *AIFA* (campo 5: Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone 181, Roma, Codice Fiscale 97345810580);

- dell'ufficio o ente (campo 6: TJN);

- degli estremi del documento (campo 10: anno di stipula e CIG A00D75B85B)

- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo - Contratto per la fornitura di _____")

- codice tributo: 456T.

2. L' *Aggiudicatario* fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: protocollo@pec.aifa.gov.it, di copia del modello F24 ELIDE pagato, contestualmente all'invio della fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "**Allegato a fattura n. _____, CIG A00D75B85B, Fornitore _____**" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

Il presente *Contratto* si compone di una Premessa e di ____ (____) articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell'*Aggiudicatario*. Esso è redatto su ____ (____) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da *AIFA* e dall' *Aggiudicatario*.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

Agenzia Italiana del Farmaco _____

Firm.to digitalmente

Firm.to digitalmente

(Anna Rosa Marra)

(_____)

Dichiarazione dell'Affidatario annessa al Contratto

Il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante legale p.t. (ovvero in caso di firma del contratto da parte del procuratore:) Procuratore munito dei necessari poteri dell'Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Affidatario nei confronti del personale

utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Foro competente

Art. 18 – Imposta di bollo

Firm.to digitalmente